

Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2025, n. 16-1431

Decreto legislativo n. 190/2024, articolo 9, Allegato C, Sezione I, lettera u). Legge regionale n. 9/2025, articolo 46. Approvazione delle "Linee guida operative per la presentazione delle istanze di Autorizzazione Unica dei sistemi di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici, in modalità stand alone, nonché per lo svolgimento dei relativi procedimenti"



Seduta N° 91

Adunanza 28 LUGLIO 2025

Il giorno 28 del mese di luglio duemilaventicinque alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marina CHIARELLI - Andrea TRONZANO

DGR 16-1431/2025/XII

OGGETTO:

Decreto legislativo n. 190/2024, articolo 9, Allegato C, Sezione I, lettera u). Legge regionale n. 9/2025, articolo 46. Approvazione delle "Linee guida operative per la presentazione delle istanze di Autorizzazione Unica dei sistemi di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici, in modalità stand alone, nonché per lo svolgimento dei relativi procedimenti"

A relazione di: Marnati

Premesso che il decreto legislativo n. 190/2024, di disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, all'Allegato C, Sezione I [lettere s), t), u), v) e z)] dedicata agli interventi in regime di autorizzazione unica di competenza delle Regioni, o della Provincia delegata dalla Regione medesima, prevede oltre agli interventi di produzione di energia anche:

- elettrolizzatori stand alone e infrastrutture connesse, compresi compressori e depositi, da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica di cui alla presente sezione (lettera s);
- impianti di accumulo elettrochimico connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati (lettera t);
- impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera aa) della sezione I dell'allegato B [interventi soggetti a procedura abilitativa semplificata], in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW (lettera u);
- opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti

dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete (lettera v);

- modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete (lettera z).

Richiamato che la sopra citata lettera u), a differenza delle altre sopra riportate che si soffermano sulle opere connesse ad impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, prevede impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici c.d. *stand alone*, caratterizzati cioè dal fatto di immagazzinare energia elettrica in batterie operando autonomamente rispetto all'impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili.

Premesso, inoltre, che:

il citato decreto legislativo n. 190/2024, all'articolo 15, comma 1, abroga l'articolo 1, comma 2-quater, del decreto legge n. 7/2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2002, che prevedeva l'autorizzazione ministeriale per i suddetti impianti;

la legge regionale n. 9/2025, all'articolo 46, a modifica dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 23/2002, introduce la lettera b-bis) che prevede in capo alle Province e alla Città Metropolitana di Torino, già competenti al rilascio dell'autorizzazione unica degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, altresì la competenza autorizzativa per le tecnologie differenti dagli impianti di produzione di energia ma necessarie per garantire i servizi necessari alla stabilità e sicurezza del sistema elettrico e, in parte, allo sviluppo delle fonti rinnovabili. Specificamente, l'art. 3, della l.r. 23/2002, come modificato, prevede che le Province e la Città metropolitana rilascino altresì l'autorizzazione unica degli interventi previsti dalle lettere s), t), u), v) e z) della sezione I dell'Allegato C del suddetto decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 diversi da quelli sottoposti al regime di attività libera o di procedura abilitativa semplificata di cui agli allegati A e B dello stesso decreto legislativo, nel rispetto degli indirizzi definiti dalla Regione per assicurare un'applicazione omogenea della normativa sul territorio regionale;

la legge regionale di riordino dell'ordinamento regionale per l'anno 2025, all'articolo 46, comma 2, stabilisce altresì che "al fine del rilascio dell'autorizzazione unica degli interventi di cui alla lettera b bis) dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 23/2002, come inserita dal comma 1, la documentazione relativa alle istanze pervenute prima dell'entrata in vigore della presente legge, è trasmessa dalla Regione alla Provincia territorialmente competente ovvero alla Città metropolitana di Torino secondo l'ordine di arrivo delle medesime".

Dato atto che la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, al fine di dare attuazione all'articolo 46 della legge regionale n. 9/2025:

- ha tenuto conto che la normativa in materia di energia è stata oggetto negli ultimi anni di modifiche rilevanti dirette ad un riordino complessivo della stessa, sia sul piano autorizzativo, sia su quello della costituzione di piattaforme digitali che consentano una maggiore razionalizzazione e uniformità delle procedure anche al fine di rendere possibile la conoscenza dell'iter autorizzativo degli impianti autorizzati e della loro effettiva realizzazione, in considerazione degli obblighi di incremento delle energie rinnovabili sanciti a livello europeo che il Piemonte, unitamente alle altre regioni, è chiamata a soddisfare entro il 2030;
- ha tenuto, altresì, conto che è attualmente in corso di definizione e di analisi istruttoria, a livello di Coordinamento interregionale per l'energia, il modello diretto a rendere operativa la Piattaforma c.d. SUER (Sportello Unico delle Energie Rinnovabili) istituita dal D.M. n. 368/2024, in attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 199/2021, per il procedimento di autorizzazione unica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere connesse, realizzata e gestita dal gestore dei servizi energetici (GSE);

ha delineato, nelle more dell'attuazione della suddetta Piattaforma SUER e tramite confronti tecnici

con gli uffici provinciali e della Città metropolitana di Torino, i contenuti delle linee guida per disciplinare la presentazione delle istanze di autorizzazione unica dei sistemi di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici, nonché la relativa modulistica.

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- il d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;
- la l.r. 7 ottobre 2002, n. 23 “Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79”;
- la l.r. 8 luglio 2025, n. 9 “Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025” (c.d. legge Omnibus).

Acquisito, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 34/1998, il parere favorevole della Conferenza permanente Regione - Autonomie locali espresso nella seduta del 16 luglio 2025. Sentito l'Osservatorio regionale di cui alla legge n. 56/2014 (c.d. Legge Delrio) nella seduta del 17 luglio 2025.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto diretto a disciplinare il procedimento autorizzativo dei sistemi di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici, in modalità *stand alone*, ai sensi della lettera b-bis) dell'articolo 3 della legge regionale 23/2002, introdotta dall'articolo 46 della legge regionale n. 9/2025.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

delibera

- di approvare, in attuazione dell'articolo 46 della legge regionale n. 9/2025 ed ai sensi dell'articolo 9, Allegato C, Sezione I, lettera u), del decreto legislativo n. 190/2024, le “Linee guida operative per la presentazione delle istanze di autorizzazione unica dei sistemi di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici, nonché per lo svolgimento dei relativi procedimenti”, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, trattandosi di contenuti prettamente tecnici, l'approvazione delle eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti delle suddette Linee Guida;
- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del

Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-1431-2025-All_1-Allegato_A_Linee_Guida_operative_procedimenti_BESS.pdf 
 2. DGR-1431-2025-All_2-Modulo_A_-_Istanza_di_Autorizzazione_Unica.pdf 
 3. DGR-1431-2025-All_3-Modulo_B_-_Opere_connesse.pdf 
 4. DGR-1431-2025-All_4-Modulo_C_-_Elenco_enti.pdf 
 5. DGR-1431-2025-All_5-Modulo_D_-_Antimafia.pdf 
 6. DGR-1431-2025-All_6-Modulo_E_-_Autocertificazione_antimafia.pdf 
- Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE UNICA DEI SISTEMI DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO O DI ACCUMULATORI ELETTRICI TERMOMECCANICI, IN MODALITA' *STAND ALONE*, NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DEI RELATIVI PROCEDIMENTI

(Art. 9 – Allegato C, Sezione I, lett. *u*, d.lgs. 190/2024)

1. Generalità

Le presenti linee guida operative si applicano ai procedimenti di Autorizzazione Unica dei sistemi di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici in configurazione *stand alone*, ai sensi del d.lgs. 190/2024 (Allegato C, Sezione I, lett. *u*) non di competenza statale diversi da quelli soggetti a procedura abilitativa semplificata di cui all'Allegato B, Sezione I, lettera *aa*) e ad attività libera di cui all'Allegato A, Sezione I, lettera *t*.

La documentazione di seguito indicata costituisce il contenuto minimo per la predisposizione dell'istanza e l'avvio del procedimento autorizzativo; resta tuttavia fermo che, nel corso del procedimento medesimo, potranno essere richieste da parte delle Province o della Città Metropolitana di Torino (di seguito CMT) così come degli altri soggetti convocati nella Conferenza di Servizi, integrazioni e chiarimenti inerenti ad aspetti specifici, in base alla tipologia di intervento e alle eventuali problematiche e necessità emergenti durante la Conferenza di Servizi di cui alla legge 241/1990.

Per gli interventi oggetto delle presenti linee guida operative non sono richieste valutazioni ambientali ai sensi del d.lgs. 152/2006, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure.¹

Le istanze sono accompagnate dal versamento degli oneri istruttori² determinati nella misura dello 0,03% calcolato sul valore complessivo dell'investimento.

Tutte le informazioni di dettaglio possono essere acquisite contattando la Struttura provinciale competente.

¹ Ai sensi dell'art. 1 comma 2 quinquies del d.l. 7/2002 convertito dalla legge 55/2002 "Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure".

² Il paragrafo 9 delle Linee Guida Nazionali attribuisce alle Regioni la competenza a prevedere oneri istruttori a carico del soggetto proponente finalizzati alla copertura delle spese del procedimento unico secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1 della legge 62/2005 che richiama, per la determinazione dell'importo, il criterio del costo effettivo del servizio reso, la predeterminazione e la pubblicità di tali oneri.

2. Modalità di svolgimento dei procedimenti

L'Autorizzazione Unica per i progetti oggetto delle presenti linee guida operative è disciplinata dall'art. 9 del d.lgs. 190/2024. In particolare, si applicano le disposizioni dell'Allegato C, Sezione I, lett. u) secondo cui costituiscono interventi in regime di autorizzazione unica gli *“impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera aa) della Sezione I dell'Allegato B al medesimo decreto, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW”*.

Va puntualizzato altresì che ai sensi dell'Allegato A, Sezione I, lettera t, gli impianti di accumulo elettrochimico con potenza fino a 10 MW sono esclusi dalla disciplina di autorizzazione unica.

I procedimenti, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 190/2024, si articolano nelle seguenti fasi:

1. trasmissione da parte del Proponente dell'istanza e dei relativi allegati alla Struttura competente della Provincia / CMT secondo le indicazioni fornite nei punti successivi;
2. entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza la CMT o la Provincia competente (di seguito amministrazione procedente) avvia il procedimento e rende disponibile la documentazione ricevuta, in modalità telematica, a ogni altra amministrazione interessata;
3. nei successivi venti giorni, l'amministrazione procedente e ciascuna amministrazione interessata verificano, per i profili di rispettiva competenza, la completezza della documentazione. Entro il medesimo termine, le amministrazioni interessate comunicano all'amministrazione procedente le integrazioni occorrenti per i profili di propria competenza;
4. entro i successivi dieci giorni, l'amministrazione procedente assegna al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per le necessarie integrazioni;
5. su richiesta del soggetto proponente, motivata in ragione della particolare complessità dell'intervento, l'amministrazione procedente, può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori novanta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Qualora, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non presenti la documentazione integrativa, l'autorità procedente adotta un provvedimento di improcedibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
6. entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione, l'amministrazione procedente indice la Conferenza di Servizi in modalità sincrona o asincrona a seconda della complessità del progetto;
7. il termine di conclusione della Conferenza di Servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica è di centoventi giorni decorrenti dalla data di indizione della stessa;
8. il provvedimento adottato a seguito della conclusione positiva della Conferenza di Servizi costituisce autorizzazione unica. Questa autorizzazione è comprensiva di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati necessari alla costruzione e all'esercizio delle opere relative agli interventi oggetto delle presenti linee guida e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Ove si riscontrino

criticità in merito alla compatibilità urbanistica del progetto rispetto alle previsioni del PRGC vigente, la richiesta di variante urbanistica dovrà essere supportata da adeguata motivazione. Il parere del comune è rilasciato nell'ambito della Conferenza di Servizi;³

9. eventuale svolgimento dell'endoprocedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (D.P.R. 327/2001):
 - a. esame della documentazione (piani particellari, eventuali aree demaniali e/o gravate da usi civici coinvolte);
 - b. avvio della procedura di esproprio;
 - c. adempimenti di pubblicità (avviso, raccomandate/ pubblicazione su quotidiani);
 - d. raccolta delle osservazioni dei soggetti interessati e valutazione;
 - e. predisposizione della nota finale riassuntiva;
10. l'autorizzazione unica reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con la stima analitica dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi e le garanzie finanziarie che il soggetto proponente presta all'atto del rilascio dell'autorizzazione unica, nonché le eventuali compensazioni ambientali a favore dei comuni;
11. l'autorizzazione unica è pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione precedente e sul BUR della Regione e ha efficacia temporale non inferiore a quattro anni, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto. L'autorizzazione unica decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi o di mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini stabiliti dalla stessa;
12. il soggetto proponente, per cause di forza maggiore, ha la facoltà di presentare istanza di proroga dell'efficacia temporale dell'autorizzazione unica all'amministrazione precedente, che si esprime entro i successivi sessanta giorni. Se l'istanza di cui al primo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito dall'autorizzazione unica, la stessa autorizzazione continua a essere efficace sino all'adozione, da parte della CMT o della Provincia competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.

3. Documentazione da allegare all'istanza

Il Proponente trasmette gli elaborati di seguito indicati, firmati digitalmente, utilizzando la modulistica allegata per i casi previsti. Ai fini della valutazione del progetto, gli elaborati devono contenere gli elementi essenziali indicati nei punti successivi.

I documenti richiesti sono soggetti alla verifica di completezza ai fini dell'avvio dell'attività istruttoria mediante Conferenza di Servizi.

1. Istanza di autorizzazione unica, redatta secondo il "**modulo A**" allegato, firmata digitalmente (con marca da bollo da 16,00 € ovvero con dichiarazione sostitutiva per marca da bollo), contenente almeno:

³ Ai sensi dell'art. 9, comma 10, lettera c) del d.lgs. 190/2024, nel caso di proprio motivato dissenso il comune può ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

- a. informazioni relative alla Società proponente (Ragione Sociale, Sede Legale, C.F., P.I.);
- b. ubicazione dell'opera (particelle interessate, Comune, Provincia, Regione);
- c. oggetto dell'intervento (Descrizione sintetica dell'opera da realizzare);
- d. potenza (MW);
- e. capacità (h oppure MWh/MW);
- f. copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante della Società proponente;
- g. dati del referente per la presentazione dell'istanza.

2. Descrizione delle opere di connessione alle reti elettriche redatta secondo il "**modulo B**" allegato, recante anche il preventivo di connessione (STMG) predisposto dal Gestore di Rete e accettato formalmente dal proponente.
3. Calcolo del valore dell'investimento asseverato da un tecnico abilitato (M€).
4. Documentazione che attesti il pagamento degli oneri istruttori previsti al paragrafo 1 calcolato sul valore complessivo dell'investimento.
5. Documentazione attestante la titolarità delle aree (copia dei contratti e/o diritti di superficie, anche in forma preliminare purché redatti in forma notarile, trascritti e registrati). Per le particelle di cui il Proponente non risulta titolare è necessaria l'attivazione delle procedure di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ex D.P.R. 327/2001.
6. Richiesta di attivazione della procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (D.P.R. 327/2001), con distinzione tra particelle soggette a esproprio/ servitù/ occupazione temporanea (se informazione non presente nel successivo punto 15).
7. Elenco degli enti da convocare nella Conferenza di Servizi (*richiesto anche in formato editabile*), redatto secondo lo schema riportato nel "**modulo C**" allegato e integrabile da parte dell'amministrazione precedente.
8. Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell'informazione antimafia, resa anche per il socio di maggioranza, qualora presente, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) secondo il "**modulo D**" allegato.
9. Autocertificazione antimafia (art. 88 c. 4 e art. 89 d.lgs 159/2011), secondo il "**modulo E**", resa anche per il socio di maggioranza, qualora presente.
10. Dichiarazione ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (anti-pantouflage).
11. Elenco elaborati.
12. Progetto dell'intervento, comprensivo degli elaborati riguardanti le opere e le eventuali infrastrutture, nonché elaborati che attestino gli interventi di ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente, a seguito della dismissione dell'impianto, corredati della stima analitica dei costi di dismissione e di ripristino e indicazione delle garanzie finanziarie che il soggetto proponente si impegna a prestare all'atto del rilascio dell'autorizzazione unica, unitamente alla proposta inerente alle eventuali compensazioni ambientali a favore dei comuni.
13. Relazione tecnica generale dell'impianto BESS e sintesi non tecnica.
14. Relazione tecnica delle opere di connessione alla rete elettrica nazionale comprendente anche il preventivo di connessione (STMG) predisposto dal Gestore di Rete e formalmente accettato dal Proponente.
15. Piano particellare, comprendente anche le particelle interessate dalle opere di connessione (in caso di richiesta di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, distinguere tra occupazione temporanea, servitù e esproprio).

16. Relazione di impatto acustico (legge 447/1995).
17. Relazione di impatto elettromagnetico (D.P.C.M. 08/07/03 e D.M. 29/05/08).
18. Relazione idrogeologica/ idraulica.
19. Relazione antincendio ed elaborati connessi ai sensi del DPR 151/2011.
20. Relazione paesaggistica (con foto-inserimenti e analisi vincolistica), ove sussistano i presupposti del d.lgs. 42/2004 e del DPCM 12/12/2005.
21. Relazione archeologica, ove sussistano i presupposti del d.lgs. 42/2004.
22. Planimetria dell'area - inquadramento Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti (BDTRE).
23. Planimetria dell'area oggetto dell'intervento – ortofoto.
24. Planimetria dell'area oggetto dell'intervento – catastale.
25. Cronoprogramma dettagliato delle attività.
26. Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie - Nulla Osta ai sensi dell'art. 120 del RD 1775/1933 – procedura da fare autonomamente sul sito.
27. Valutazione dei rischi per la navigazione aerea (ENAC e ENAV) – procedura da fare autonomamente sul sito (trasmettere evidenze).
28. Asseverazione ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. 259/2003 da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica, comprensiva di atto di sottomissione registrato all'Agenzia delle Entrate.
29. Descrizione delle eventuali altre opere funzionali all'esercizio dell'impianto.
30. Eventuale altra documentazione.
31. Dichiarazione di interferenza / non interferenza con usi civici.
32. Elaborati relativi all'eventuale Variante Urbanistica.
33. Documentazione riferita alla modalità di gestione delle terre e rocce di scavo.
34. Documentazione prevista per la valutazione d'incidenza.

Di seguito si riporta una serie di informazioni, aventi carattere indicativo e non esaustivo, per la predisposizione / compilazione di alcuni degli elaborati sopra elencati.

- **Elaborato n.1** – Istanza.

L'istanza deve essere predisposta sulla base del **modulo A**.

- **Elaborato n. 2** – Descrizione delle opere di connessione alla RTN.

Il documento deve essere predisposto sulla base del **modulo B** allegato e deve contenere un'accurata descrizione delle opere necessarie a connettere l'impianto BESS alla rete elettrica nazionale che il Proponente intende includere nel perimetro dell'autorizzazione. Devono essere chiaramente individuate eventuali opere in condivisione con altre iniziative e deve essere allegata la documentazione relativa all'accordo di condivisione. Ai sensi del Testo integrato delle connessioni attive – TICA (deliberazione ARERA ARG/elt 99/2008), è indispensabile identificare chiaramente gli impianti di utenza per la connessione e gli impianti di rete per la connessione. Per i secondi, è indispensabile l'ottenimento del "benessere" di Terna al progetto prima della conclusione dell'iter autorizzativo. Per la procedibilità dell'istanza, è indispensabile allegare gli elaborati 2 e 14 previsti al paragrafo precedente (STMG di TERNA), con relativa accettazione del preventivo da parte del Proponente.

- **Elaborato n. 3** – Calcolo del valore dell'investimento.

Il Proponente deve allegare un quadro economico da cui si evinca l'ammontare totale dell'investimento sulla base delle informazioni disponibili al momento della trasmissione dell'istanza. Il quadro economico deve contenere una stima di tutti gli interventi previsti per la realizzazione dell'opera. Il costo dei lavori deve essere

comprensivo degli oneri per la sicurezza. Per quanto riguarda la determinazione delle spese generali, devono essere considerate le spese tecniche relative alla redazione del progetto, alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza, sia in fase di progettazione che di realizzazione, ad attività di consulenza tecnica, nonché quelle necessarie per rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche e accertamenti di laboratorio e collaudo dell'opera. Tutte le somme di cui sopra sono da intendersi comprensive di IVA. Il documento deve essere accompagnato da un'autocertificazione nei modi e nelle forme consentite dalla legge. La stessa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente o da un professionista iscritto all'albo responsabile del progetto.

- **Elaborato n. 5** – Titolarità delle aree e/o richiesta di attivazione della procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Il Proponente deve trasmettere la documentazione che attesti la disponibilità delle aree su cui chiede di autorizzare l'intervento. Sono accettati anche contratti in forma preliminare, purché redatti in forma notarile, trascritti e registrati, e/o attestazioni di esistenza di un diritto di superficie. In virtù del fatto che la tipologia di opere rientra tra quelle di pubblica utilità, è necessario, per tutte le aree che non siano nella sua disponibilità, richiedere l'attivazione della procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del DPR 327/2001. La richiesta deve contenere l'elenco completo delle particelle da assoggettare alla procedura e dei relativi proprietari, con chiara indicazione, per ciascuna, della destinazione (occupazione temporanea, servitù, esproprio). L'elaborato n. 15 (piano particellare) deve essere invece sempre predisposto, anche se il Proponente è nella piena titolarità di tutte le aree.

- **Elaborati n. 8 e n. 9** – Documentazione antimafia.

L'Amministrazione procedente è tenuta ad acquisire la comunicazione antimafia dei Proponenti prima del rilascio del provvedimento autorizzativo ai sensi degli artt. 87 e ss. del d.lgs. 159 del 2011 (Codice leggi antimafia e misure di prevenzione).

In merito viene richiesta al Proponente la documentazione presentata secondo il **modulo D**. I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono indicati all'art. 85 della richiamata normativa. La documentazione inoltre deve riferirsi anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico. Ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, è inserita la documentazione nella Banca Dati Nazionale Antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno. Il Prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro il termine di 30 giorni, tuttavia decorso tale termine, l'Amministrazione potrà procedere anche in assenza di comunicazione previa acquisizione dell'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 89 del citato decreto legislativo redatta secondo il **modulo E**. In tale ultimo caso l'Autorizzazione rilasciata sarà sottoposta a condizione risolutiva.

- **Elaborato n.13** – Relazione tecnica generale e sintesi non tecnica.

È il documento principale degli elaborati di progetto e deve contenere le informazioni necessarie a inquadrare l'intervento. Le informazioni minime contenute in esso devono includere: dati del sito (condizioni di progetto), descrizione impianti e apparecchiature principali e ausiliarie, opere civili e viabilità, descrizione funzionamento impianto, gestione acque reflue e meteoriche, organizzazione di cantiere, piani di dismissione, smaltimento moduli a fine vita.

Alla relazione tecnica deve essere altresì allegata una Sintesi non tecnica del progetto degli interventi. Si tratta di una versione sintetica e semplificata della relazione tecnica generale. In caso di procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, presso il Comune interessato dalla procedura deve essere depositata copia di questo elaborato unitamente alle planimetrie e al piano particellare.

- **Elaborato n.14** – Relazione tecnica delle opere di connessione alla rete elettrica nazionale.

Sulla base di quanto precisato per l'elaborato n.2, questo documento deve contenere tutte le informazioni tecniche già elencate per l'elaborato n.13, con riferimento specifico alle opere connesse. La relazione deve essere suddivisa tra impianti di utenza e impianti di rete, e per questi ultimi deve contenere gli elaborati di progetto per il benessere del gestore di rete - PTO comprensivo di planimetrie, sezioni elettromeccaniche, dettagli costruttivi, ecc.

- **Elaborato n. 19** – Relazione antincendio ai sensi del DPR 151/2011.

La relazione antincendio deve essere accompagnata dalla richiesta di Nulla Osta di Fattibilità Antincendio - NOF (art. 8 del D.P.R. 151/2011) trasmessa al Comando dei VVFF competente per le categorie B e C dell'allegato I al DPR 151/2011. Il NOF, in tal caso, costituisce parere formale da parte del Comando; pertanto, può anche includere eventuali prescrizioni a carico del Proponente.

In alternativa al NOF, è possibile, qualora il livello di progettazione sia già adeguato allo scopo, fare direttamente richiesta di valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del medesimo D.P.R. 151/2011; in tal caso, la valutazione del progetto, sempre per le categorie B e C dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, costituirà parere formale da parte del Comando e verrà acquisito nell'ambito della Conferenza di Servizi. La presentazione della SCIA ai sensi dell'art. 4, invece, non deve essere formalizzata nel corso del procedimento poiché costituirà prescrizione *post-operam* da ottemperare prima della messa in esercizio dell'impianto.

- **Elaborato n. 26** – Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie.

La Direttiva Direttoriale dell'11 giugno 2012 ha previsto la semplificazione delle procedure per il rilascio del Nulla Osta dell'Autorità Mineraria ai sensi dell'art. 120 del Regio Decreto dell'11 dicembre 1933, n. 1775.

La Direttiva prevede che il Proponente verifichi direttamente la sussistenza di interferenze con le aree delle concessioni vigenti utilizzando i dati disponibili nel sito del Ministero. Nel caso in cui non vengano rilevate interferenze con attività minerarie, il progettista può rilasciare una dichiarazione di non interferenza che equivale a pronuncia positiva da parte dell'Amministrazione mineraria prevista dall'art. 120 del Regio Decreto dell'11 dicembre 1933, n. 1775.

- **Elaborato n. 27** – Valutazione dei rischi per la navigazione aerea.

È necessario che il Proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente www.enac.gov.it alla sezione "Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea", trasmettendo all'Ente la documentazione necessaria e avviando, contestualmente, analoga procedura con ENAV, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'applicazione dell'Annesso 15 ICAO, da ottenersi secondo i tempi previsti dalla procedura pubblicata. Si sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento "Verifica preliminare", vi siano le condizioni per

l'avvio dell'iter valutativo, in quanto qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, il Proponente deve presentare un'apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato che ne attesti l'esclusione dall'iter valutativo. L'acquisizione di tale asseverazione in Conferenza di Servizi, qualora redatta all'occorrenza dei relativi presupposti, consente di considerare completati gli adempimenti con ENAC per quanto attiene i procedimenti autorizzatori unici.

- **Elaborato n.28** *Asseverazione ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. 259/2003.*

Deve essere predisposta un'asseverazione ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. 259/2003 da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica, comprensiva di atto di sottomissione registrato all'Agenzia delle Entrate. Tale documento sostituisce il rilascio in Conferenza di Servizi del nulla osta dell'Ispettorato. Prima dell'avvio dei lavori, inoltre, l'asseverazione deve essere trasmessa formalmente all'Ispettorato.

4. Modulistica

- MODULO A: Istanza di Autorizzazione Unica
- MODULO B: Opere connesse
- MODULO C: Elenco vincoli, autorizzazioni necessarie ed enti competenti
- MODULO D: Dichiarazione antimafia
- MODULO E: Autocertificazione antimafia

MODULO A

Istanza di Autorizzazione Unica dei sistemi di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera aa) della Sezione I dell'Allegato B al d.lgs. 190/2024 in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW

(Art. 9 – Allegato C, Sezione I, lett. u, d.lgs. 190/2024)

La scrivente (inserire nome della Società e Ragione Sociale), P.IVA (inserire P.IVA) e C.F. (inserire C.F.), con sede legale in (inserire indirizzo della sede legale), e indirizzo PEC (inserire indirizzo PEC della Società), rappresentata dal Legale Rappresentante (inserire nome del Legale Rappresentante),

CHIEDE

Alla Provincia / Città Metropolitana di Torino, Ufficio (PEC)

DI AVVIARE

ai sensi dell'art. 9, Allegato C, sezione I, lett. u del d.lgs. 190/2024 il procedimento di Autorizzazione Unica per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia "Battery Energy Storage System" (BESS) denominato (inserire denominazione del progetto), di Potenza pari a (inserire Potenza in MW) e di Capacità pari a (inserire Capacità in h oppure MWh/MW).

L'impianto sarà costituito da (inserire oggetto dell'intervento e descrizione sintetica dell'opera da realizzare)

L'impianto oggetto dell'intervento sarà ubicato nel Comune di (inserire nome del Comune), Provincia di (inserire nome della Provincia), Regione (inserire nome della Regione), Particelle interessate (inserire dati catastali).

Si allegano tutti gli elaborati di cui al punto 3 delle Linee guida operative

MODULO B

Istanza di Autorizzazione Unica dei sistemi di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera aa) della Sezione I dell'Allegato B al d.lgs. 190/2024 in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW

(Art. 9 – Allegato C, Sezione I, lett. u, d.lgs. 190/2024)

Descrizione opere di connessione alle reti elettriche

Il progetto di realizzazione dell'impianto (inserire denominazione del progetto) prevede la realizzazione delle opere di seguito descritte.

OPERE UTENTE:

(Inserire descrizione delle opere utente da autorizzare – ai sensi del TICA – del. Arg/elt 99/2008)

OPERE DI RETE:

(Allegare preventivo di connessione - STMG predisposto dal Gestore di rete e formalmente accettato dal Proponente)

(Allegare benestare tecnico di Terna – se non già in possesso, specificare che il Benestare sarà presentato nel corso del Procedimento)

(Allegare accordo con altri soggetti nel caso di realizzazione di iniziative in condivisione)

Progr	Vincoli interferiti nell'area di intervento	Autorizzazioni, atti di assenso, nullaosta richiesti	Ente competente e riferimenti (Mail ordinaria e PEC Ente)	Note
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

SPECIFICARE TUTTE LE AUTORIZZAZIONI, ATTI DI ASSENSO, NULLA OSTA, PARERI NECESSARI, ANCHE QUELLI NON DERIVANTI DA VINCOLI E INDICARE ENTE COMPETENTE E RELATIVI RIFERIMENTI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI FINI DEL RILASCIO DELLA INFORMAZIONE ANTIMAFIA

(Resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____

Il _____ residente a _____

via _____

nella sua qualità di legale rappresentante di _____

D I C H I A R A

quanto segue:

DENOMINAZIONE (Istruzioni punto 1) _____

COGNOME E NOME _____

FORMA GIURIDICA _____

SEDE/RESIDENZA _____

CODICE FISCALE _____

PARTITA IVA _____

DATA DI COSTITUZIONE _____

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI _____

OGGETTO SOCIALE _____

Il/La sottoscritto/a si impegna, in caso di modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al prefetto, entro 30 giorni, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione, relativamente a tutti i soggetti destinatari di verifiche antimafia. *

Si allega copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

, li

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

* La violazione dell'obbligo e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro.

(Art. 86 comma 4 D. Lgs 159/2011)

ISTRUZIONI

- (1) Per i raggruppamenti temporanei di imprese compilare le schede per ciascuna impresa facente parte del raggruppamento anche se avente sede all'estero.
Per i consorzi compilare le schede per ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure che detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, e dei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.
- (2) Se si tratta di imprese individuali, indicare i dati del titolare e del direttore tecnico, ove previsto.
Se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese indicare i dati, oltre che del direttore tecnico, ove previsto:
- a) per le associazioni, di chi ne ha la legale rappresentanza;
 - b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché, per ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, e dei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - c) per le società di capitali, anche del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero del socio in caso di società con socio unico;
 - d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate;
 - e) per le società semplice e in nome collettivo, di tutti i soci;
 - f) per le società in accomandita semplice, dei soci accomandatari;
 - g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
 - h) per le società personali dei soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
 - i) per le società di capitali di cui alle lettere b) e c), concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, dei soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché dei direttori generali e dei soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
- Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, indicare i dati del legale rappresentante e degli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, delle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché dei direttori generali e dei soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
I dati di cui al periodo precedente devono essere indicati anche per il coniuge non separato.
- (3) Ove previsto.
- (4) Indicare i membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- (5) Per le società di capitali indicare i dati del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero del socio in caso di società con socio unico.
- (6) Indicare i familiari conviventi di **tutti** i soggetti indicati nelle schede.

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
(artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____ il _____, residente
a _____
via _____ n. _____
codice fiscale _____ documento n° _____ rilasciato da _____
_____ in data _____
(che si allega in copia) in qualità di _____ dell'impresa
_____ codice fiscale/partita IVA _____ avente la sede in _____
_____ prov _____
indirizzo _____
PEC _____,

- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci;
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/00;
- sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

Data

Firma

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all'Ufficio competente via posta elettronica certificata o tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.